

Gli scontrini possono essere idonei a giustificare le spese dell'economista

Scritto da Interdata Cuzzola | 23/02/2022

Anche gli scontrini rappresentano una idonea documentazione fiscale per giustificare gli acquisti effettuati dal personale amministrativo, purché utili a ricostruire compiutamente l'acquisto, quanto al bene acquistato, al soggetto acquirente ed al prezzo pagato: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Molise, con la sent. n. 60/2021, depositata lo scorso 7 ottobre.

In ordine all'idoneità fiscale degli scontrini prodotti dall'agente contabile, peraltro, è la stessa Amministrazione finanziaria ad affermarne l'utilizzabilità: ed infatti, a proposito dell'applicazione del c.d. *split payment* (art. 1, comma 629, lett. b della L. n. 190/2014), la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015 ha già avuto modo di precisare che le "*piccole spese dell'Ente pubblico*" possono, ovviamente al ricorrere delle comuni condizioni di legge, essere "*certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10/5/1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, co. 1, della L. n. 413 del 1991)*".

Tuttavia, per la natura stessa della gestione economica, occorre necessariamente che la documentazione fiscale prodotta (di qualunque genere sia) comprovi adeguatamente i suddetti elementi identificativi degli acquisti, oggettivamente necessari ad accertare la regolarità di tale gestione.